

	 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRESIVO "VIALE VEGA" V.LE VEGA, 91 – 00122 ROMA (RM) – tel. 0656304550 – Cod. Fiscale: 97199630589 E-mail: rmic8fn00p@istruzione.it Pec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it Codice Istituto RMIC8FN00P	
---	---	---

Circolare n. 225

Roma, 30/08/2021

A tutto il personale scolastico
LORO SEDI

Oggetto: Prime indicazioni sul controllo del Green Pass

Al fine di corrispondere, a partire dal 1° settembre 2021, all'obbligo di possesso ed esibizione del c.d. Green Pass (Certificazione Verde COVID 19), si raccolgono in questa sede:

- 1) le fonti normativi disponibili alla data odierna;
 - [Art. 1, comma 6, del Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021](#) che introduce l'art. 9 ter del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021;
 - [Nota MI n. 1237 del 13.08.2021](#), ad oggetto "*Decreto-legge n. 111/2021 - Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere tecnico*";
 - [Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021](#) ad oggetto: "*Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19*";
 - [Circolare del Ministero dell'Interno n. 15340 del 10.08.2021](#) ad oggetto: "*Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19*".
- 2) il materiale di approfondimento:
 - [Protocollo Certificato Verde](#) (a cura di Euservice, *Data Protection Officer* dell'Istituto).

Si trasmettono inoltre, in forma sintetica, le seguenti indicazioni:

➤ **Rilascio certificazione verde COVID-19**

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti.

➤ **Esenzione certificazione verde**

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.

➤ **Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.**

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) mediante l'App *VerificaC19* e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dallo/dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.**

➤ **Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19**

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;
- L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
- Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

➤ **Verifica quotidiana del Green Pass**

Come evidenziato dagli interventi del Garante per la Privacy, si ricorda che:

- la schermata di verifica della Certificazione non riporta né la scadenza né la motivazione;
- l'Istituto non deve e non può detenere informazioni sullo stato vaccinale dei dipendenti.

Ne consegue, pertanto, che la verifica della validità dei Green Pass va svolta ogni giorno. È del tutto evidente, come ampiamente rilevato da tutti i Dirigenti scolastici e dalla stampa, che tale obbligo quotidiano di verifica del Green Pass, che accomuna la scuola a qualunque altro esercizio anche commerciale, confligge gravemente con l'organizzazione scolastica e specie con gli obblighi di vigilanza sull'ingresso degli alunni. Tanto più alla luce del fatto che, alla data odierna e nonostante il permanere dello stato di emergenza, il numero del personale ATA assegnato per l'a.s. 2021-2022 è lo stesso dell'a.s. 2019-2020, pertanto *precedente* all'emergenza Covid. Per ovviare a tale situazione, il Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero della Salute ed il Garante della Privacy, ha annunciato alla stampa la preparazione entro l'inizio delle lezioni (per il Lazio il 13.09.2021) di un'applicazione che permetterà alla Segreteria di verificare quotidianamente, nel rispetto della privacy, il possesso del Green Pass. Pertanto le presenti indicazioni sono valide fino ad una nuova comunicazione emanata a seguito di ulteriori disposizioni ministeri.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html .

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ferdinando Sciacca
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)